

TI_GERICHTE 11.2000.80 vom 27. September 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-09-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.80

FR: TI_GERICHTE 11.2000.80 du 27 septembre 2000

IT: TI_GERICHTE 11.2000.80 del 27 settembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 20

maggio 2000 si limitava a descrivere l'evoluzione della procedura avviata dagli istanti, senza aggiungere elementi lesivi dell'onorabilità degli attori, così che non si ravvisavano le condizioni poste dall'art. 28 c CC né si giustificava un giudizio diverso da quello emanato il 20 dicembre 1999. A detta degli appellanti, invece, il Pretore sarebbe caduto in errore negando il provvedimento cautelare. Sostengono che il convenuto avrebbe fornito una versione astutamente distorta degli avvenimenti giudiziari, dando l'impressione che il Pretore e i giudici della prima Camera civile fossero entrati nel merito della lettera datata 22 ottobre 1999, ritenendone legittimi i contenuti. Adducono inoltre che lo scritto del 10 maggio 2000 non deve essere valutato isolatamente, ma alla luce di quello inviato il 22 ottobre 1999, entrambi costituendo una “manovra diffamatoria a largo raggio” nei loro confronti. 2. L'art. 28 c cpv. 1 CC prevede che chi rende verosimile l'esistenza di una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari. Lo scopo è quello di proibire all'autore un determinato comportamento allo scopo di evitare lesioni future. All'istante incombe di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponga esigenze troppo severe – che il convenuto lede in quel momento o sta per ledere la sua personalità con un comportamento illecito. Il convenuto, da parte sua, è tenuto ad addurre – ove non neghi le proprie intenzioni – una giustificazione che renda verosimile la legittimità del suo comportamento (Bucher , *Personnes physiques et protection de la personnalité*, Basilea 1995, nota 623 pag. 165; Riklin , *Schweizerisches Presserecht*, Berna 1996, note 75 segg. pag. 219; Tercier in: *Medialex* 1/95 pag. 29 seg.). 3. In concreto, come si è visto, nello scritto del 10 maggio 2000 (doc. A) il convenuto ha comunicato ai destinatari della precedente lettera del 22 ottobre 1999 il seguito della procedura giudiziaria intentata contro di lui. Riferiva, in sostanza, che gli attori avevano avviato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona una causa civile nei suoi confronti, che il giudice aveva respinto integralmente le domande, che un ricorso inoltrato dagli istanti al Tribunale d'appello era stato respinto il 3 marzo 2000 e che gli istanti avevano rinunciato a ricorrere al Tribunale federale. Come rileva il primo giudice, l'interessato ha sostanzialmente esposto fatti veri, senza offendere la personalità degli attori. Questi ultimi affermano che la versione data dal convenuto, limitata all'esito della causa, è distorta perché incompleta. L'opinione non può essere condivisa. La lettera del 10 maggio 2000 informava in termini succinti e non lesivi persone estranee alla controversia circa l'esito del processo. La procedura cautelare promossa dagli istanti è stata effettivamente respinta in prima e in seconda sede. Nella citata

lettera poi il convenuto si è astenuto da giudizi di valore sulla persona degli attori e non ha più fatto cenno alle accuse proferite il 22 ottobre 1999. Certo, egli ha accennato all'ipotesi che gli istanti avessero rinunciato a ricorrere davanti al Tribunale federale "forse consci che anche la Corte (...) avrebbe respinto le loro richieste", ma ciò non basta per recare pregiudizio alla personalità degli attori. Né costoro hanno reso attendibile, del resto, il rischio di un'eventuale reiterazione di attacchi. Anzi, come detto il convenuto ha evitato di tornare sui comportamenti rimproverati agli avversari. In conclusione, gli appellanti non hanno reso verosimile che il convenuto abbia leso la loro personalità con la lettera 10 maggio 2000 né che siano imminenti nuove aggressioni. Quanto alle polemiche innescatesi tra le parti, esse non bastano lontanamente, da sé sole, a giustificare misure cautelari in virtù dell'art. 28 c cpv. 1 CC. Ne segue che l'appello, privo di consistenza, è destinato all'insuccesso. 4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre al convenuto, che ha formulato osservazioni, un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 900.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione: – avv. _____, _____; – avvocati dott. _____ e _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.